



Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese
Via Aonio Paleario, 10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690
www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it

Roma, 21 marzo 2017

Schema di Decreto Legislativo recante modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. R), della Legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il provvedimento in oggetto tende a definire e riconoscere gli organismi per stabilire e rilevare la “performance” delle attività anche dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, al fine di erogare gli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa, e, comunque tutti i trattamenti retributivi (riconoscimento delle progressioni economiche, attribuzione incarichi dirigenziali etc.) legati alla “performance”.

In primo luogo occorre precisare che, negli enti locali, appare quanto meno difficoltoso, nel caso di gestione associata di funzioni da parte di più enti, stabilire unitariamente gli obiettivi specifici di espletamento di tali funzioni, alla luce anche delle esperienze in corso, come ad esempio, la mancata risposta del 40% degli Enti, che sinora si sono rifiutati di censire il parco automezzi delle cosiddette “auto blu” (art. 3 lettera c).

La peculiare caratteristiche degli Enti stessi (Stato, Province, Regioni etc.) mal si concilia, poi, con quanto stabilito all'art. 6, in cui la valutazione della performance organizzativa dovrebbe essere predisposta sulla base di modelli definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

In vero, nel passato, le linee guida per la “performance”, predisposta soltanto per i dirigenti dell'Amministrazioni statali, a cura della Presidenza del Consiglio, sono state di notevole ausilio anche in ambito regionale, come con le “linee guida” per degli organismi di valutazione regionali, provinciali e comunali.

D'altra parte gli obiettivi specifici, definiti dal contratto individuale, avrebbero già in sé stessi, una valenza, per individuare una “performance” definitiva: il loro collegamento al “Piano generale della performance” appare quindi di difficile utilizzazione (art. 7).

Creare poi una sovrastruttura, come quella prevista all'art. 10, con il compito di indirizzare, coordinare, soprintendere, etc., struttura cui sarebbe delegata l'Autorità Nazionale Anticorruzione, è un'ulteriore forma di “burocratizzazione” per una funzione che dovrebbe ispirarsi a criteri di snellimento e decentramento.

Stupisce, poi, voler delegare (art. 13) ai cittadini, (anche in forma associata?) al processo di misurazione delle performance - e solo nel settore pubblico.

Quanto precede sarebbe in netto contrasto con l'indipendenza e la libertà dirigenziale, ciò sembra una forma di "sovietizzazione della funzione pubblica", non presente peraltro né nel settore privato, né in altri settori della Pubblica Amministrazione (Forze Armate, Giustizia etc.).

Perplessità emergono anche in ordine alla clausola finanziaria, ove non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove una semplice e sintetica "analisi dei costi" smentisce tale assunto.

Anche posto che la prestazione dei componenti l'OIV sarebbe a titolo gratuito (attualmente il compenso individuale è poi almeno a 50.000 euro all'anno e vedremo cosa succederà nelle regioni e province, specialmente quelle a statuto speciale) è fuori dubbio che andranno perlomeno onorate le spese sostenute dai "commissari" per lo svolgimento dell'incarico, il reperimento dei locali per l'attività di supporto, la creazione di necessarie segreterie tecniche (ove, nel migliore dei casi, opererebbe personale dell'Amministrazione), l'utilizzo di materiali e infrastrutture tecniche e, non ultimo, un fondo spese per gli inevitabili contenziosi (TAR, Consiglio di Stato etc.) che sicuramente scaturirebbero dalla normativa proposta, lacunosa e poco chiara.

LA SEGRETERIA NAZIONALE DIRSTAT